

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVE E DI
TIROCINI CURRICOLARI RELATIVI AL CORSO DI STUDIO IN INFERMIERISTICA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA**

T R A

L'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI MANTOVA, in qualità di “soggetto promotore” d’ora in poi denominata ASST di Mantova; con sede Legale in Strada Lago Paiolo, n.10 - 46100 Mantova, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 02481840201, rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Anna Gerola, nata a Moglia (MN) il 08/02/1963

E

IL GRUPPO MANTOVA SALUS PER L'OSPEDALE S. PELLEGRINO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) – di seguito denominato “Soggetto Ospitante”, con sede legale in via Garibaldi n. 81 – 46043 Castiglione delle Stiviere (MN), rappresentato nella persona del Direttore Generale Dott. Guerrino Nicchio, nato a Roncoferraro (MN) il 07/08/1948;

PREMESSO CHE

- la DGR n. 7/20950 del 16 febbraio 2005 approva il protocollo d'intesa tra la Regione Lombardia e le Università ubicate in Lombardia per la stipula di convenzioni relative ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie;

- in data 11 gennaio 2006 è stato stipulato il Protocollo d'Intesa Regione Lombardia/Università degli Studi di Brescia – vigente a tutt'oggi - per i Corsi di Laurea delle professioni sanitarie;

- l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Mantova, con decreto aziendale n. 1381 del 20.11.2025, ha proceduto alla stipula di convenzione con l'Università degli Studi di Brescia per regolamentare i rapporti di cooperazione relativamente al Corso di Studio in Infermieristica – Sezione di Mantova;

- in applicazione dell'art. 2 punto 1 della sopra citata convenzione l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Mantova, quale Istituzione sanitaria accreditata, mette a disposizione per il Corso di Laurea proprie strutture ospedaliere ed extra ospedaliere idonee per le attività di tirocinio degli studenti, una struttura logistica, le risorse materiali ed umane per le funzioni gestionali, didattiche ed organizzative;

- in applicazione dell'art.2, punto 2 della medesima convenzione, qualora le strutture e le risorse a disposizione non assicurino il progressivo svolgimento di tutte le attività formative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti definiti per il Corso di Studio in oggetto, il Soggetto Promotore, d'intesa con il Dipartimento di Specialità Medico-Chirurgiche, Scienze Radiologiche e Sanità Pubblica, a cui afferisce il Corso di Studio in Infermieristica, si impegna a stipulare ulteriori specifici rapporti di convenzione con Istituzioni sanitarie pubbliche o private accreditate e a contratto con il S.S.R., in possesso dei requisiti per le attività formative;

- l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Mantova intende avvalersi della collaborazione dell'Ospedale S. Pellegrino di Castiglione delle Stiviere (MN), per lo svolgimento delle attività didattico/formative, di tirocinio e stage tesi - per gli studenti del Corso di Studio in infermieristica – Università degli Studi di Brescia – Sezione di Mantova;

- i due soggetti sopra indicati intendono instaurare un rapporto di continuativa e reciproca collaborazione, al fine di porre in essere e realizzare iniziative congiunte;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1

In riferimento al Corso di Studio in Infermieristica, l'Ospedale S. Pellegrino di Castiglione delle Stiviere (MN), si impegna, previo accordo annuale di programmazione didattica ed organizzativa, ad accogliere in tirocinio

gli studenti iscritti al Corso di Studio sopra indicato presso le proprie strutture cliniche e/o riabilitative sia nella sede che territoriali.

1. Al personale dipendente del soggetto ospitante all'inizio di ogni anno accademico può essere affidato lo svolgimento di attività di docenza e di assistente di tirocinio.
2. Il personale dipendente della struttura ospitante interessato alle attività di docenza e di assistenza di tirocinio di cui al punto 2) presenta ogni anno accademico, nei tempi stabiliti, la relativa domanda; le nomine gli incarichi sopra riportati vengono approvate rispettivamente dal Dipartimento dell'Università di Specialità Medico-Chirurgiche, Scienze Radiologiche e Sanità Pubblica e dal Consiglio del Corso di Studio.

ART.2

1. Il tirocinio formativo ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera d) della legge 196/1997, non costituisce rapporto di lavoro.
2. Il tirocinio è un'attività didattica in cui lo studente acquisisce competenze cognitive, tecniche, metodologiche, relazionali ed organizzative sotto la supervisione diretta degli Assistenti di tirocinio.
3. Il tirocinio è un'attività didattica obbligatoria, la cui frequenza è certificata su apposito modulo dall'Assistente di tirocinio.
4. Come da art. 7 punto 7 della convenzione anzidetta, per l'attività di tirocinio gli studenti sono affiancati ad Assistenti di tirocinio; l'Assistente di Tirocinio è un professionista appartenente al profilo professionale attinente al Corso di Studio, che nell'ambito delle proprie competenze, orienta ed assiste gli studenti rendendoli attivamente partecipi del processo formativo e ne verifica l'apprendimento.
5. La scelta degli Assistenti di Tirocinio avviene su proposta del Direttore delle attività didattiche di Sede nell'entità del rapporto ottimale definito, di volta in volta, nell'ambito della programmazione del competente organismo didattico.
6. Le competenze acquisite dallo studente tramite le attività di tirocinio sono sottoposte a valutazione formativa da parte degli Assistenti di Tirocinio e dei Tutori della Didattica professionale attraverso la compilazione di apposite schede.
7. La partecipazione degli Assistenti di tirocinio e/o di altro personale coinvolto nelle attività formative alle periodiche riunioni di programmazione e di valutazione in itinere e finale delle competenze acquisite, è considerata attività di servizio.
8. Nel rispetto dei criteri generali definiti dal Corso di Studio in Infermieristica in materia di programmazione didattica delle attività formative professionalizzanti, per ogni studente inserito in tirocinio presso l'Ospedale S. Pellegrino di Castiglione delle Stiviere (MN), verranno comunicati prima di ogni tirocinio:
 - il nominativo del tirocinante;
 - il settore in cui si svolge il tirocinio;
 - le modalità specifiche di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi e periodi di presenza.
9. Il Tutore della didattica professionale dovrà garantire dei sopralluoghi presso il soggetto ospitante finalizzati a sorvegliare il corretto svolgimento del tirocinio oltre alla risoluzione di eventuali problematiche emerse nel corso del periodo di riferimento.

ART.3

1. Durante lo svolgimento del tirocinio lo studente è tenuto a:
 - a) sviluppare le competenze e svolgere le attività previste per l'anno di corso e indicate nel Profilo di competenza e nel Portfolio delle *skills*, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con le attività del soggetto ospitante;
 - b) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare l'articolazione oraria, i contenuti e l'effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro";
 - c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 30.06.2003 n. 196, modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018, e dal Regolamento U.E. n. 679/2016 e di trattare i dati esclusivamente per finalità connesse all'attività di tirocinio;

- d) ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al “soggetto promotore” e al “soggetto ospitante”.

ART.4

L'attuazione del tirocinio prevede periodiche riunioni tra gli Assistenti, Tutori della didattica professionale e Direttore Didattico di Sede al fine di pianificare, monitorare e valutare i processi formativi, ed apportare ove necessario, le idonee modifiche per avviare e mantenere un contesto di tirocinio che faciliti i processi di apprendimento indirizzati all'acquisizione delle competenze professionali richieste.

Gli Assistenti di tirocinio devono prevedere, all'interno della gestione dei processi formativi, in accordo con la Struttura di appartenenza, incontri giornalieri e/o settimanali da dedicare allo studente al fine di favorire la rielaborazione critica delle esperienze cliniche effettuate.

ART.5

1. Come previsto all'art.8 della convenzione stipulata con l'Università degli studi di Brescia, decreto aziendale n. 1381 del 20.11.2025, il servizio mensa per gli studenti del corso è a carico del Soggetto Promotore. Il Soggetto Ospitante, se dispone del servizio mensa per i propri dipendenti, deve garantire agli studenti che lo richiedono, la fruizione del servizio mensa alle stesse condizioni del personale dipendente.
2. L'integrazione derivante dall'onere del costo-pasto verrà rimborsato dal Soggetto Promotore, a richiesta del Soggetto Ospitante.

ART.6

Preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come “lavoratori”, le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa ed in particolare:

1. l'Ente promotore è responsabile della formazione sulla sicurezza in base all'art. 37 D.Lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n n. 59/CSR del 17 aprile 2025:
 - formazione generale: erogazione a carico dell'A.S.S.T. di Mantova;
 - formazione specifica: erogazione a carico dell'A.S.S.T. di Mantova;
 - gli obblighi di cui all'art. 36 “Informazione ai lavoratori” sono a carico dell'Ospedale S. Pellegrino di Castiglione delle Stiviere (MN);
 - art. 41 “Sorveglianza Sanitaria” del D.lgs 81/08 è a carico dell'A.S.S.T. di Mantova.
2. Il Soggetto Ospitante garantisce per parte sua:
 - la fornitura di dispositivi di protezione individuale in uso nella struttura di tirocinio;
 - che i luoghi di lavoro delle strutture aziendali presso le quali gli studenti svolgono le attività di tirocinio siano conformi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro, di igiene, di uso didattico, per l'accesso e la frequenza delle attività.

ART.7

Ogni tirocinante è assicurato dall'Università degli Studi di Brescia:

- contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- per la responsabilità civile verso terzi.

In caso di infortunio o incidente durante lo svolgimento del tirocinio il soggetto ospitante è tenuto a segnalare tempestivamente l'evento al Direttore delle attività didattiche di Sede e alla segreteria del Corso di Studio di riferimento.

Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nell'attività di tirocinio.
LINK:<https://www.unibs.it/it/opportunita-e-servizi/servizi-unibs/assicurazioni/assicurazioni-studenti-laureandi-e-laureati>.

ART.8

Le parti dichiarano di accettare il contenuto dei rispettivi Codici Etico e di Comportamento, di cui hanno preso visione (per il Soggetto Ospitante sul proprio portale e per il Soggetto Promotore sul sito www.asst-mantova.it o presso la Sede medesima) e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni ivi contenute. La violazione dei Codici comportamentali da parte dei Contraenti, comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto degli stessi di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

ART.9

La presente Convenzione ha validità triennale a decorrere dalla data ultima di sottoscrizione; è rinnovabile su richiesta del Soggetto Promotore, salvo disdetta da comunicare con un preavviso di almeno 60 giorni mediante comunicazione inviata a mezzo raccomandata A/R o tramite casella di posta certificata a protocollogenerale@pec.asst-mantova.it.

ART.10

Per tutto quanto non previsto, le parti convenute fanno riferimento alle disposizioni vigenti in materia.

ART. 11

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere dall'esecuzione della presente convenzione è competente a decidere il Foro di Mantova.

ART. 12

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 Aprile 1986, n. 131 che ai sensi del DPR 131 del 26/04/1986 la presente convenzione, sottoscritta digitalmente da entrambe le parti è soggetta a imposta di bollo a carico del "Soggetto Ospitante" (n. 1 marca da bollo da € 16,00 ogni 4 facciate), come sottolineato dalla D.d.s. del 07 maggio 2018 n. 6286, avente codice identificativo n. 01240617066068 del 21/04/2026;

ART.13

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento EU (RGPD 679/2016) i dati trattati nell'ambito della presente convenzione saranno utilizzati esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione della convenzione stessa.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, il Soggetto Promotore e il Soggetto Ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi della normativa vigente in materia di tirocini.

Letto, confermato e sottoscritto.

Mantova lì, _____

Per il Soggetto Promotore
ASST di Mantova

Il Direttore Generale
(Dr.ssa Anna Gerola)

Per il Soggetto Ospitante
Gruppo Mantova Salus
Ospedale S. Pellegrino
di Castiglione delle Stiviere (MN)
Il Direttore Generale
Dr. Guerrino Nicchio